



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 16	di data 19/05/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTRATTI. RIQUALIFICAZIONE LIDO ESTIVO MANAZZON. REALIZZAZIONE GIARDINO D'INVERNO CON AREA BENESSERE - VIA ANTONIO FOGAZZARO, N. 4, TRENTO - P.ED. 4332 C.C. DI TRENTO. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA E DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO COMPELSSIVO EURO 66.000,00. OPERA 6554.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione giunta 19.12.2022 n. 349 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Riqualificazione lido estivo Manazzon. Realizzazione giardino d'inverno con area benessere - Via Antonio Fogazzaro, n. 4, Trento - P.ed. 4332 C.C. di Trento", opera 6554, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 850.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori per realizzazione di "giardino d'inverno" con area benessere

euro 601.806,24

A3) oneri sicurezza

euro 13.142,96

sommano

euro 614.949,20

B) lavori non progettualizzabili di precantiere

B1) lavori nuova cabina di trasformazione MT/BT e altre opere di precantiere

euro 60.000,00

C) somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa)

euro 3.256,90

C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)

euro 92.000,00

C3) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A)

euro 12.298,98

C3) i.v.a. 10% di A) + B)

euro 67.494,92

sommano

euro 175.050,80

totale

euro 850.000,00

rinviamo a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

dato atto che l'impianto sportivo G. Manazzon sarà interessato anche da due ulteriori interventi, relativi rispettivamente alla realizzazione di nuovi spogliatoi e spazi di servizio con ampliamento esterno alla sagoma esistente (Cluster 1) e all'efficientamento energetico del corpo principale che ospita piscina coperta e palestra (Cluster 2) cofinanziato il primo e finanziato il secondo con fondi PNRR nell'ambito della Missione Missione 5 – Inclusione e coesione,

pagina 1/7

Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”;

richiamate al riguardo le deliberazioni giuntali:

– 27.12.2022 n. 381 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo “PNRR - Cluster 2 - centro sportivo G. Manazzon. P.ed. 4332 C.C. Trento. Lotto funzionale 2. Efficientamento energetico corpo principale piscina e palestra”, opera 6649, datato dicembre 2022, dell’importo complessivo di euro 1.680.000,00;

– 06.02.2023 n. 29 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo “PNRR - Cluster 1 - centro sportivo G. Manazzon. P.ed. 4332 C.C. Trento - Lotto funzionale 1: Realizzazione nuovi spogliatoi e spazi di servizio con ampliamento esterno della sagoma esistente”, opera 6648, datato dicembre 2022 dell’importo complessivo di euro 5.310.000,00;

posto che nello specifico l’intervento previsto dal Cluster 1 prevede la realizzazione di un ampio interrato destinato ad ospitare i nuovi spogliatoi del centro natatorio, il cui sedime interferisce con l’area interessata dalla realizzazione dell’area benessere, comportando necessariamente lo spostamento di quest’ultimo intervento più avanti nel tempo; più dettagliatamente l’ampliamento di superficie utile dell’impianto previsto nell’ambito del Cluster 1 introduce la possibilità di valutare una diversa collocazione degli spazi destinati a area benessere e “giardino d’inverno”, prevedendone la ricollocazione al secondo piano del nuovo volume, soluzione, quest’ultima, che comporterà la revisione del progetto relativo all’opera 6554;

rilevato inoltre che il quadro economico dell’opera 6554 prevede la voce B1) “lavori nuova cabina di trasformazione MT/BT e altre opere di precantiere”, per l’esigenza di realizzare una nuova cabina elettrica di trasformazione in quanto l’impianto sportivo nella sua nuova configurazione richiederà una fornitura di energia elettrica con caratteristiche non compatibili con quella esistente e che detti lavori si devono coordinare e integrare con i lavori previsti nell’ambito dei Cluster 1 e 2, che richiedono lo spostamento e potenziamento della cabina di trasformazione. Per la voce B1), da scorporare dall’appalto principale, ai sensi dell’art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti, nella citata deliberazione 19.12.2022 n. 349 di approvazione del progetto esecutivo dell’opera 6554, si era definito che venisse approvata specifica perizia di spesa in un secondo momento; non è stato infatti possibile procedere fin da subito mediante specifica perizia in quanto a tal fine si rendeva necessaria la conclusione della progettazione degli interventi relativi ai Cluster 1 e 2 per determinare in modo puntuale le opere necessarie alla realizzazione della cabina e dei relativi interventi di modifica ad allacciamenti e sottoservizi;

dato atto che attualmente i lavori dei cluster 1 e 2 sono stati affidati ed inizieranno a fine estate e si rende pertanto urgente lo spostamento della cabina elettrica previsto alla voce B1) del quadro economico dell’opera 6554;

atteso che per le ragioni sopra esposte la Dirigente del Servizio Edilizia pubblica ha approvato, ai sensi dell’art. 51, comma 5, lett a) della L.p. 26/93, la Variante progettuale n. 1 dell’opera 6554, datata maggio 2023, redatta dal Servizio Edilizia pubblica, che ha mantenuto invariati gli importi dei lavori e di progetto introducendo, per complessivi euro 60.000,00, in sostituzione della voce B1), le voci B2) perizia di spesa: realizzazione di nuova cabina di trasformazione MT/BT (oneri sicurezza compresi) per euro 35.120,00 e B3) perizia di spesa: spostamento ed adeguamento dei sottoservizi interferenti con la nuova struttura (oneri sicurezza compresi) per euro 24.880,00. Il quadro economico è risultato come di seguito modificato:

A) lavori

A1) lavori per realizzazione di “giardino d’inverno” con area benessere euro 601.806,24

A2) oneri sicurezza euro 13.142,96

sommano euro 614.949,20

B) lavori non progettualizzabili di precantiere

B1) lavori nuova cabina di trasformazione MT/BT e altre opere di precantiere euro 0,00

B2) perizia di spesa: realizzazione di nuova cabina di euro 35.120,00

trasformazione MT/BT (oneri sicurezza compresi)			
B3) perizia di spesa: spostamento ed adeguamento dei sottoservizi interferenti con la nuova struttura (oneri sicurezza compresi)	euro	24.880,00	
sommano			euro 60.000,00
C) somme a disposizione dell'Amministrazione:			
C1) imprevisti e arrotondamenti (i.v.a. compresa)	euro	3.256,90	
C2) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	92.000,00	
C3) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A)	euro	12.298,98	
C4) i.v.a. 10% di A) + B)	euro	67.494,92	
sommano			euro 175.050,80
totale			euro 850.000,00

posto che la nuova cabina, da realizzarsi mediante elementi prefabbricati, sarà posizionata in adiacenza al volume della palestra esistente sul lato est della struttura consentendo così l'ottimizzazione dei percorsi necessari per il collegamento alla rete pubblica. Unitamente alla realizzazione della nuova cabina elettrica ed in relazione alla nuova collocazione prevista, si rende inoltre necessario prevedere lo spostamento degli attuali allacciamenti acqua e gas in quanto insistenti in ambiti oggetto di scavo oltre che inadeguati rispetto a futuri fabbisogni;

considerato che allo scopo sono state predisposte:

- la perizia di spesa “Realizzazione di nuova cabina elettrica MT/BT” datata maggio 2023, elaborata dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1 del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, che espone una spesa di euro 38.632,00 (oneri inclusi) così suddivisa:

A) Lavori	euro	35.000,00	
B) oneri per la sicurezza	euro	120,00	
sommano			euro 35.120,00
C) i.v.a. 10% su A+B			euro 3.512,00
totale			euro 38.632,00

- la perizia di spesa “Lavori di spostamento ed adeguamento di sottoservizi ed allacciamenti” datata maggio 2023, elaborata dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 2 del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante ed essenziale, che espone una spesa di euro 27.368,00 (oneri inclusi) così suddivisa:

A) Lavori	euro	21.721,60	
B) oneri per la sicurezza	euro	3.158,40	
sommano			euro 24.880,00
C) i.v.a. 10% su A+B			euro 2.488,00
sommano			euro 27.368,00

dato atto che i lavori di entrambe le perizie sono soggetti all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto l'intervento va a integrare un impianto sportivo di quartiere e come tale è da considerarsi opera di urbanizzazione secondaria;

visto inoltre l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale “le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120”. Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui

determine a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che gli importi previsti per il presente affidamento per i lavori previsti nelle perizie di spesa sono inferiori alle soglie fissate dal citato decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nelle perizie di spesa per l'importo di euro 35.120,00 (i.v.a. esclusa) e per l'importo di euro 24.880,00 (i.v.a. esclusa) tramite due distinti affidamenti diretti, previa richiesta di preventivi alle imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da formalizzare mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e all'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto che l'affidamento dei lavori in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla L.p. 2/2020 e s.m.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza nelle perizie di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. non è stata ravvisata la necessità di nominare il coordinatore per la sicurezza e di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, in quanto si tratta di lavori che verranno svolti con tempistica diversa e quindi in assenza di possibili sovrapposizioni;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021).

Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 70% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori per la voce A) del quadro economico dell'opera 6554 in esito allo sviluppo dei lavori di cui alle opere dei Cluster 1 e 2;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
 - la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
 - la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
 - il Decreto sindacale 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
 - la propria nota istruttoria di data 15.05.2023 prot. n. 144185;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che la sottoscritta Dirigente ha approvato, ai sensi dell'art. 51, comma 5, lett a) della L.p. 26/93, la Variante progettuale n. 1 dell'opera 6554, datata maggio 2023, redatta dal Servizio Edilizia pubblica, che mantenendo invariati gli importi dei lavori e di progetto, ha modificato il quadro economico dell'opera come illustrato in premessa;
2. di approvare le perizie di spesa "Realizzazione di nuova cabina elettrica MT/BT" e "Lavori di spostamento ed adeguamento di sottoservizi ed allacciamenti", datate maggio 2023, redatte dal Servizio Edilizia pubblica e costituite rispettivamente dagli elaborati di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 del presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, che espongono rispettivamente una spesa complessiva di euro 38.632,00 (i.v.a. compresa) e 27.368,00 (i.v.a. compresa) come esposto in narrativa;
3. di dare atto che la somma di euro 549.377,35 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 05.11.2021 n. 51/40 di euro 50.622,65 (oneri e i.v.a. compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
4. di dare atto che la somma di euro 250.000,00 quale ulteriore stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, è stata prenotata con la deliberazione giunta 19.12.2022 n. 349, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
5. di procedere all'affidamento dei lavori di cui alle perizie di spesa secondo quanto precisato in premessa;
6. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di affidamento dei lavori per la voce A) del quadro economico dell'opera 6554 in esito allo sviluppo dei lavori di cui alle opere dei Cluster 1 e 2;
7. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
8. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
10. di dare atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. non è necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza e la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, per le motivazioni in premessa;
11. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale

21.02.2020 n. 220, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 70% dell'importo complessivo del contratto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;

12. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D64E21000490004.

Allegati in formato elettronico

ALLEGATO N. 1: ELENCO ELABORATI

ALLEGATO N. 2: ELENCO ELABORATI

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 19/05/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 16	di data 19/05/23

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA CONTRATTI. RIQUALIFICAZIONE LIDO ESTIVO MANAZZON. REALIZZAZIONE GIARDINO D'INVERNO CON AREA BENESSERE - VIA ANTONIO FOGAZZARO, N. 4, TRENTO - P.ED. 4332 C.C. DI TRENTO. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA E DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. IMPORTO COMPELSSIVO EURO 66.000,00. OPERA 6554.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 maggio 2023